

Considerato che la Basilicata copre un'estensione di circa diecimila chilometri quadrati che, uniti ai ventimila circa chilometri quadrati della Puglia, formano un territorio che è il più vasto attualmente affidato ad una soprintendenza;

Tenuto presente che per quanto riguarda la tutela monumentale e archeologica della Basilicata provengono già adeguatamente due apposite soprintendenze con sede in Potenza;

Considerato che, per quanto concerne le opere d'arte mobili della stessa regione, si ritiene più idonea la sede di Matera, ove esiste già un Museo nazionale e una serie importante di decorazioni pittoriche delle chiese rupestri del materano;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, art. 13;

Considerato che a completamento del numero delle soprintendenze alle gallerie previsto dalla citata legge n. 1264, manca ancora da istituire una soprintendenza;

Considerata, altresì, l'opportunità che vengano modificate le denominazioni delle attuali soprintendenze alle antichità di Torino I e Torino II (egittologia) allo scopo di evitare il ripetersi di continui scambi di indirizzi, causato dalla identità delle denominazioni degli uffici stessi;

Visto il prescritto parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV riunite, espresso nella seduta del 3 marzo 1971 a favore dell'istituzione in Matera di una soprintendenza alle gallerie per la Basilicata;

Visto il prescritto parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV riunite nella seduta del 22 dicembre 1970 a favore del cambio delle denominazioni delle soprintendenze alle antichità di Torino, attualmente denominate « Torino I » e « Torino II », rispettivamente in « Soprintendenza alle antichità del Piemonte » e « Soprintendenza per le antichità egizie »;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la « Soprintendenza alle gallerie della Basilicata », con sede in Matera e con circoscrizione territoriale estesa a tutta la regione, a decorrere dal 1° luglio 1971.

Art. 2.

In conseguenza dell'istituzione della soprintendenza di cui all'art. 1, la tutela delle opere d'arte mobili della Basilicata viene sottratta alla competenza della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari ed attribuita alla competenza della nuova soprintendenza alle gallerie della Basilicata. Pertanto la competenza dell'attuale soprintendenza mista ai monumenti e gallerie di Bari viene circoscritta nei limiti territoriali della regione pugliese.

Art. 3.

La competenza della nuova soprintendenza alle gallerie della Basilicata è quella stabilita dagli articoli 2 e 3 della legge 22 maggio 1939, n. 823.

Art. 4.

Alle spese per il funzionamento della nuova soprintendenza si provvederà con i normali fondi di bilancio; al personale necessario, con gli organici dell'amministrazione statale delle antichità e belle arti.

Art. 5.

Le soprintendenze alle antichità di Torino, attualmente denominate rispettivamente « Torino I » con competenza territoriale nelle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli, e « Torino II » egittologia, cambiano le rispettive denominazioni in:

a) « Soprintendenza alle antichità del Piemonte »;

b) « Soprintendenza per le antichità egizie », mantenendo le stesse competenze di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 823.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1971.
Registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 311

(9935)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche nel comune di Rocca di Mezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 15 novembre 1968 e 10 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio dell'altopiano delle Rocche ricadente nell'ambito del comune di Rocca di Mezzo;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rocca di Mezzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la stupenda bellezza dell'insieme dei quadri naturali che si possono godere dalle strade statali, provinciali e comunali, delle ondulate praterie dell'altopiano che hanno come sfondo le pittoresche vette del Sirente e per le altrettante meravigliose inquadrature di boschi e dirupi montagnosi sul versante del Fucino;

Decreta:

La zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche sita nel territorio del comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico ai sensi della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km. 24 + 500 circa della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-bis) che da Rocca di Mezzo porta in direzione di Ovindoli, punto caratterizzato dall'innesto di una nuova strada asfaltata per Secinaro, si percorre la suddetta strada n. 5-bis lungo l'asse della medesima in direzione di Ovindoli fino ad incontrare al km. 32 + 700 il confine a sud del comune di Rocca di Mezzo; si lascia indi la statale n. 5-bis seguendo in senso anti-orario il confine comunale di Rocca di Mezzo fino ad incontrare il confine comunale tra Celano e Rocca di Mezzo in località Monte Lungo; si segue detta linea di confine, sempre girando in senso anti-orario passando il colle di Mandra Murata, i balzi dell'Anatella e la valle dell'Anatella, fino ad incontrare nella zona Piana del Sirente una strada carrareccia che, attraverso la valle di Fundoli, porta a Rocca di Mezzo. Seguendo detta strada si arriva a ricongiungersi al punto di immissione nella strada statale n. 5, che era stato il punto di partenza della descrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Rocca di Mezzo provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 settembre 1971

p. Il Ministro: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Oggi, quindici novembre 1968, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e del Molise, Castello Cinquecentesco - L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame dell'opportunità di iscrivere il comprensorio dell'altopiano delle Rocche all'albo delle bellezze naturali, come bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(Omissis).

Pertanto si propone di vincolare la zona del Sirente e si formula la proposta descrivendo la zona compresa dalle seguenti delimitazioni.

A partire dal km. 27,500 circa della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-bis) lungo l'asse stradale della medesima fino al km. 43,400 circa, cioè dove detta strada incontra il confine comunale di Ovindoli indi seguendo quest'ultimo e girando in senso antiorario si passa il fosso di Curti la Serra del Curti la Forchetta delle Cese, il m. della Revecena, il monte Lungo, colle di Mandra Murata, fino ad Intersecare nella zona Prati del Sirente una strada carrareccia che, attraverso la valle di Fundoli, porta a Rocca di Mezzo.

Si segue detta carrareccia fino a rimettersi al km. 27,500 circa nella strada statale n. 5 citata all'inizio della descrizione.

La proposta viene messa ai voti.

La proposta è approvata all'unanimità e la planimetria riportante i limiti del vincolo, come sopra descritto ed approvato, debitamente vistata, viene depositata agli atti della commissione.

Il rappresentante di Rovere, sig. Nusca Giambattista e il rappresentante del comune di Rocca di Mezzo, dott. Petrella Arnaldo lasciano la seduta alle ore 11,30.

(Omissis).

Alle ore 12,45 il presidente dichiara sciolta la seduta.

(Omissis).

Oggi, dieci ottobre 1969, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, Castello Cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

2) Revisione del vincolo sull'altopiano delle Rocche per un vizio di forma, in quanto nella seduta precedente era assente il sindaco di Rocca di Mezzo e si era fatto rappresentare da un assessore comunale.

(Omissis).

2) Si passa quindi al secondo argomento posto all'ordine del giorno riguardante il riesame del vincolo dell'altopiano delle Rocche.

Non si discute più sulla zona da delimitare, bensì sulla necessità, a norma di legge, della presenza del sindaco o dello assessore comunale anziano che eventualmente lo può sostituire, in riunioni di tale commissione.

Il sindaco accetta pienamente l'operato del verbale n. 13 precedente ed è d'accordo sulla proposta fatta.

Alle ore 13 il presidente dichiara sciolta la seduta.

(Omissis).

(9886)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche nel comune di Ovindoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 15 novembre 1968 e 10 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopraccitata, il comprensorio dell'altopiano delle Rocche ricadente nel comune di Ovindoli;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ovindoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la stupenda bellezza dell'insieme

dei quadri naturali che si possono godere dalle strade statali, provinciali e comunali, delle ondulate praterie dell'altopiano che hanno come sfondo le pittoresche vette della catena del Sirente e per le altrettante meravigliose inquadrature di boschi e dirupi montagnosi sul servante del Fucino;

Decreta:

La zona del comprensorio dell'altopiano delle Rocche, sita nel territorio del comune di Ovindoli (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km. 32 + 700 della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-bis) in località « Il Campo » si va in direzione di Ovindoli-Celano percorrendo la statale n. 5-bis lungo l'asse stradale passando il centro abitato di Ovindoli, la frazione di S. Potito e oltre fino al km. 43 + 400 circa, cioè dove detta statale incontra il confine comunale di Ovindoli con Celano; indi si lascia la strada statale 5-bis seguendo detto confine comunale, girando in senso anti-orario, si passa il fosso di Curti, la valle dei Curti, la Serra dei Curti, la Forchetta delle Cese, il M. della Revecerva, il vallone di Puzilli, la costa del Monte, fino ad incontrare sul lato sinistro il confine comunale tra il comune di Ovindoli e il comune di Rocca di Mezzo e girando sempre in senso anti-orario seguendo detta nuova linea si passa la località « Castelluccio » e il « Campo » fino a reinserirsi nella strada statale Vestina-Sarentina al km. 32 + 700, che era stato il punto di partenza della descrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Ovindoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati alira copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 settembre 1971

p. Il Ministro: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Oggi, quindici novembre 1968, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e del Molise, Castello Cinquecentesco - L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame dell'opportunità di iscrivere il comprensorio dell'altopiano delle Rocche all'albo delle bellezze naturali, come bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(Omissis).

Pertanto si propone di vincolare la zona del Sirente e si formula la proposta descrivendo la zona compresa dalle seguenti delimitazioni.

A partire dal km. 27,500 circa della strada statale Vestina-Sarentina (n. 5-bis) lungo l'asse stradale della medesima fino al km. 43,400 circa, cioè dove detta strada incontra il confine comunale di Ovindoli, indi seguendo quest'ultimo e girando in senso antiorario si passa il fosso di Curti, la Serra dei Curti, la Forchetta delle Cese, il M. della Revecena, il monte Lungo, colle di Mandra Murata, fino ad Intersecare nella zona Prati del Sirente una strada carrareccia che, attraverso la V. di Fundoli, porta a Rocca di Mezzo.

Si segue detta carrareccia fino a rimettersi al km. 27,500 circa nella strada statale n. 5 citata all'inizio della descrizione.

La proposta viene messa ai voti.

La proposta è approvata all'unanimità e la planimetria riportante i limiti del vincolo, come sopra descritto ed approvato, debitamente vistata, viene depositata agli atti della commissione.

Il rappresentante di Rovere, sig. Nusca Giambattista e il rappresentante del comune di Rocca di Mezzo, dott. Petrella Arnaldo lasciano la seduta alle ore 11,30.

(Omissis).

Alle ore 12,45 il presidente dichiara sciolta la seduta.

(Omissis).

Oggi, dieci ottobre 1969, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, Castello Cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

2) Revisione del vincolo sull'altopiano delle Rocche per un vizio di forma, in quanto nella seduta precedente era assente il sindaco di Rocca di Mezzo e si era fatto rappresentare da un assessore comunale.

(Omissis).

2) Si passa quindi al secondo argomento posto all'ordine del giorno riguardante il riesame del vincolo dell'altopiano delle Rocche.

Non si discute più sulla zona da delimitare, bensì sulla necessità, a norma di legge, della presenza del sindaco o dell'assessore comunale anziano che eventualmente lo può sostituire, in riunioni di tale commissione.

Il sindaco accetta pienamente l'operato del verbale n. 13 precedente ed è d'accordo sulla proposta fatta.

Alle ore 13 il presidente dichiara sciolta la seduta.

(Omissis).

(9887)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1971;

Ritenuta la necessità di costituire un apposito capitolo di competenza nello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio 1971, al fine di prelevare dal « Fondo di riserva » l'importo di L. 60.000.000 neces-